

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00504
presentata da **RUBINATO SIMONETTA** il **30/06/2008** nella seduta numero **25**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
RAPPORTI CON LE REGIONI

Delegato a rispondere : **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** , data delega **30/06/2008**

Attuale Delegato a rispondere :

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE , data delega **11/06/2009**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BRUNETTA RENATO	MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE	11/06/2009

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/06/2009
RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/06/2009
CONCLUSO IL 11/06/2009

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

SIGLA O DENOMINAZIONE :
L 2007 0244

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00504

presentata da

SIMONETTA RUBINATO

lunedì 30 giugno 2008 nella seduta n.025

RUBINATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro per i rapporti con le regioni.* - Per sapere - premesso che:

il 12 giugno 2008 il Consiglio regionale della regione Veneto approvava un provvedimento legislativo che stabilizza circa seicento-ottocento lavoratori precari con ruolo dirigenziale (dirigenti di ruolo sanitario, medici e veterinari) assunti dopo regolare concorso;

la lettera b) del comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) escludeva dalle procedure di stabilizzazione il personale già in servizio presso gli organi politici (Assessori e/o Gruppi Consiliari) utilizzato con contratti a tempo determinato;

l'articolo 96 della legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) autorizzava alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale;

la direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 aprile 2007 (relativamente alla finanziaria per il 2007) e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2008 (relativa all'applicazione della Finanziaria per il 2008) ribadiva la inapplicabilità della stabilizzazione alle figure di diretta collaborazione del personale politico;

nonostante tale normativa nazionale e regionale, il Consiglio regionale della regione Veneto, con interpretazione estensiva, includeva secondo l'interrogante surrettiziamente nella stabilizzazione dei lavori a tempo determinato anche circa cinquanta collaboratori precari (cosiddetti «portaborse») assunti con chiamata diretta dai Gruppi politici del Consiglio regionale e dagli assessori con conseguente consolidamento della spesa corrente del bilancio regionale;

la stabilizzazione del personale politico in parola provocava il netto dissenso delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché dello stesso presidente della giunta regionale del Veneto, Giancarlo Galan, e l'assessore competente in materia, Flavio Silvestrin, il quale non partecipava alla votazione del predetto provvedimento -:

se non si intenda dare coerentemente seguito agli impegni governativi annunciati in materia di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana in direzione della promozione del merito, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e, quindi, se intenda

conseguentemente impugnare il provvedimento legislativo approvato lo scorso 12 giugno 2008 dal Consiglio regionale della regione Veneto per la parte attinente la stabilizzazione delle cinquanta unità di diretta collaborazione del personale politico. (4-00504)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 11 giugno 2009

nell'allegato B della seduta n. 186

All'Interrogazione 4-00504 presentata da

SIMONETTA RUBINATO

Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame ed acquisiti idonei elementi dal Dipartimento per gli affari regionali, si rappresenta quanto segue.

In data 1⁰ agosto 2008 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa innanzi alla Corte costituzionale della legge regionale del Veneto n. 3 del 26 giugno 2008, censurando in particolare le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4 della citata legge, le quali dispongono, attraverso una procedura selettiva riservata, l'applicabilità dell'articolo 96 della legge regionale n. 1 del 2008 - riguardante il completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto - anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (uffici del consiglio e della giunta regionale, nonché dei gruppi consiliari) assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale n. 12 del 1991 e degli articoli 8 e 19 della legge regionale n. 1 del 1997. Le predette disposizioni sembrano, infatti, porsi in stridente contrasto, per un verso, con le disposizioni statali di cui all'articolo 1, commi da 513 a 543, della legge n. 296 del 2006 ed all'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, che escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale di diretta collaborazione degli organi politici; per altro verso, con gli articoli 3, 51, comma 1, e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico e non riservato.

In particolare, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici regionali si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, la quale è posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione. Peraltro, l'articolo 4, comma 4, della legge regionale impugnata adotta per la stabilizzazione del personale precario un criterio temporale difforme rispetto alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, consentendo di computare nel periodo utile ai fini della stabilizzazione anche quello trascorso presso i gruppi consiliari e gli uffici di diretta collaborazione del presidente del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale.

Alle predette censure va, infine, aggiunta quella mossa dal Governo all'articolo 1 della medesima legge regionale, laddove estende la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, oltre che ai medici ed ai veterinari, anche a tutti i profili professionali di livello dirigenziale del ruolo sanitario.

Quanto sopra chiarito in merito alle richieste dell'interrogante, dimostra il corretto operato del Governo, indirizzato chiaramente alla valorizzazione del merito, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.